

Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 – Rapporti ed assistenza al contribuente
- Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

- Articolo 6 – Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 7 – Soggetti Responsabili delle Entrate
- Articolo 8 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento
- Articolo 9 – Agevolazioni

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 10 – Forme di gestione
- Articolo 11 – Modalità di pagamento dei tributi e importi minimi per versamenti volontari
- Articolo 12 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 13 – Poteri ispettivi
- Articolo 14 – ABROGATO
- Articolo 15 – Importi minimi per recupero tributario
- Articolo 16 - ABROGATO
- Articolo 17 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori
- Articolo 18 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore
- Articolo 19 – Rateizzazione dei pagamenti

Articolo 20 – Riscossione coattiva delle entrate

Articolo 21 – Rimborsi

Articolo 22 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

Articolo 23 – Compensazione su istanza del debitore

Articolo 24 – Compensazione su proposta d'ufficio

Articolo 25 – Insinuazioni al passivo

Dall'articolo n. 26 all'articolo n. 55 – ABROGATI

TITOLO IV – ISTITUTI A GARANZIA DEL CONTRIBUENTE: INTERPELLO, AUTOTUTELA, PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DIVIETO DI BIS IN IDEM E RAVVEDIMENTO

Articolo 56 – Diritto di Interpello

Articolo 57 – Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 58 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 59 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 60 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Articolo 61 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Articolo 62 – Principio del contraddittorio

Articolo 63 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

Articolo 64 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

Articolo 65 – Ravvedimento

TITOLO V - FORMALITÀ

Articolo 66 – Vigenza

Articolo 67 – Formalità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Peccioli.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Articolo 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, mediante le seguenti modalità:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
 - b) distribuzione di guide informative;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 7

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, il Responsabile del Servizio, il Funzionario Responsabile del Tributo o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata, nel rispetto delle regole di organizzazione definite dall'Ente in relazione alla dotazione organica.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
3. I soggetti responsabili delle Entrate di cui ai commi precedenti sono di seguito chiamati "Funzionario Responsabile".

Articolo 8

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con apposito provvedimento dell'Ente i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 9

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 11

Modalità di pagamento dei tributi e importi minimi per versamenti volontari

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il

singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

2. Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento, né l'Ente provvederà al rimborso per importi inferiori ai limiti sotto riportati, per ciascun tributo ed anno d'imposizione.
 - IMU: euro 12,00
 - Tassa Rifiuti: euro 12,00
 - Altri tributi e imposte comunali: euro 5,00.

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della riscossione delle entrate, si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 13

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il Funzionario Responsabile, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e seguenti, della Legge n. 296/2006 può conferire, con apposito provvedimento, i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Ente.
3. Il personale dell'Ente, specificatamente incaricato in conformità alle vigenti previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.
4. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 3 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
5. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.

Articolo 14

ABROGATO

Articolo 15

Importi minimi per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi complessivamente l'ammontare fissato in Euro 20,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà

essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 100,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

Articolo 16 ABROGATO

Articolo 17 Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente dovuti entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
3. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute, determinati nella misura annua del tasso legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 18 Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. il Funzionario Responsabile con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori ai sensi dell'art. 1 commi 158, 159, 160 della L. n. 296/2006.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 19

Rateizzazione dei pagamenti

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza al Servizio Entrate/Tributi con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di 48 rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - h) oltre euro 20.000,01 fino 48 rate mensili.
4. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
5. Qualora sia richiesto un numero di rate superiori a 48 e fino ad un massimo di 72, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, rilasciata da soggetto iscritto negli elenchi degli istituti bancari/assicurativi/intermediari finanziari, autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. La Fidejussione deve coprire l'importo totale del debito comprensivo degli interessi e avere scadenza 1 anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La polizza o il garante dovranno risultare esentabili "a prima chiamata". Il debitore si impegna a presentare all'ufficio la copia dei premi assicurativi pagati alle scadenze indicate nella polizza fideiussoria.
6. Per gli avvisi di accertamento che prevedono la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
8. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
9. Qualora intervenga la decadenza della rateizzazione, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione, con il recupero della sanzione intera nel caso di rateizzazioni disciplinate dal comma 6 del presente articolo.

10. Il Funzionario Responsabile ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze di rateizzazione, di concedere la dilazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rientro del debito.

Articolo 20

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i..
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. n. 639/1910;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973.
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore ed all'entità del credito.
6. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione, del costo e dei tempi delle procedure cautelari ed esecutive e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Articolo 21

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nel caso in cui non venga comunicato al contribuente l'esito dell'istanza entro il termine suddetto, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale è possibile presentare ricorso.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della

raccomandata o della PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso, gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.

5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori agli importi indicati al comma 2 dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 22

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Articolo 23

Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare un'istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. La mancata risposta da parte dell'Ente nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza rappresenta l'accoglimento della compensazione richiesta.

4. La compensazione su istanza del debitore non esclude la possibilità da parte del Servizio Entrate/Tributi di effettuare controlli sulla sua posizione tributaria e di emettere, anche in tempi successivi, avvisi di accertamento per il recupero tributario.

Articolo 24

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d) liquidazione contributi sociali.

Art. 25

Insinuazioni al passivo

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori a € 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo fallimentare è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori a € 500,00.
3. Il Funzionario Responsabile è tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa, anche per la riscossione di crediti di importo inferiore a quello indicato nei commi precedenti, qualora, sulla base dell'istruttoria compiuta abbia ragione di ritenere possibile ed economica la riscossione degli stessi.
4. I limiti di cui sopra non si applicano alle procedure di crisi da Sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 e s.m.i..

Dall'articolo 26 all'articolo 55

ABROGATI

TITOLO IV

ISTITUTI A GARANZIA DEL CONTRIBUENTE: INTERPELLO, AUTOTUTELA, PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DIVIETO DI BIS IN IDEM E RAVVEDIMENTO

Articolo 56

Diritto di interpello

1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
 - c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
 - d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
 - e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'istanza di interpello puo' essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralita' di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 18.
4. Il contribuente dovra' presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, e' presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilita':
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;
8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
9. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata

effettuata.

10. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 7, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 9, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
11. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
12. A eccezione dei casi disciplinati al comma 9, quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 11 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
13. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
14. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 7, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 11, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 12.
15. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
16. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 15.
17. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
18. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 57

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

2-bis. I fatti, i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 58

Annulabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 59

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 60

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, entro 60 giorni, avverso il rifiuto espresso o entro 90 giorni dal rifiuto tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, ai sensi dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 61

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 62

Principio del contraddittorio

1. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della

mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco.
 - b) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati): rientrano in questa fattispecie gli atti di accertamento emessi in seguito alla mancata applicazione delle agevolazioni previste per gli immobili locati, la cui verifica scaturisce dal controllo delle banche dati a disposizione dell'Ente. In mancanza dei requisiti previsti dal vigente regolamento IMU, l'agevolazione verrà disapplicata in quanto trattasi di controllo di tipo automatizzato.
 - c) atti di accertamento emessi in seguito alla mancata applicazione dell'agevolazione del comodato d'uso gratuito disciplinato dall'art 1 c. 10 L. 208/2015, la cui verifica scaturisce dal controllo delle banche dati a disposizione dell'Ente. In mancanza dei requisiti previsti dal vigente regolamento IMU, l'agevolazione verrà disapplicata in quanto trattasi di controllo di tipo automatizzato.
 - d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - e) atti di accertamento per omessa dichiarazione TARI nel caso in cui la base imponibile sia di immediata e di oggettiva individuazione;
 - f) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - g) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - h) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - i) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - j) rifiuto di autotutela emesso dall'ente impositore;
 - k) il rigetto delle istanze;
 - l) ogni atto emesso dall'ente impositore che consegue in modo certo e preciso e non in via presuntiva la puntuale applicazione di disposizioni normative;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati e degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dall'analisi dei dati in possesso dell'ente.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili, fatti salvi i casi di cui alla lettera b) e c) comma 3 del presente articolo.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
12. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
13. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 8 sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
14. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
15. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 16.

Articolo 63

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - del responsabile del procedimento;
 - dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 64

Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione per lo stesso cespite.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla

sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 65

Ravvedimento

1. In caso di omesso o parziale versamento del tributo è possibile sanare la violazione effettuando un versamento comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997.

TITOLO V FORMALITÀ

Articolo 66

Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore con l'esecutività del presente atto.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 67

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, l'amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'atto così come previsto dal 2° comma, art. 52 del D.Lgs. 1571271997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.